



# COMUNE di GARDA

Provincia di Verona

Deliberazione n. 14 del 29/04/2016

Verbale della deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

## OGGETTO

### **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.-**

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di Aprile alle ore 20:30 nella Sala Consiliare "A. Ragnolini", presso la Sede Municipale, in Lungolago Regina Adelaide n. 15, premesse le formalità di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale.

		Presenti	Assenti
PASOTTI ANTONIO	Sindaco	X	
BENDINELLI DAVIDE	Consigliere		X
BENDINELLI MARIO	Consigliere	X	
MANZALINI FEDERICO	Consigliere	X	
FERRI CLEMENTE	Consigliere	X	
SALIER PAOLO	Consigliere		X
PINAMONTE MICHELA	Consigliere	X	
FERRI IVAN	Consigliere	X	
BRUNELLI MARIA LUISA	Consigliere	X	
MONESE GIORDANO	Consigliere	X	
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA	Consigliere	X	
BERTAME' MICHELA	Consigliere	X	
PELLEGRINI DONATO	Consigliere	X	

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., il SEGRETARIO COMUNALE Dr. FAVALEZZA DONATELLA. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANTONIO PASOTTI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



ALLEGATO A)

**COMUNE DI GARDA**  
**Provincia di VERONA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 14 DEL 21/04/2016**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.-**

---

---

*Pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1,  
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Garda, li 21/04/2016



Il Responsabile del Servizio  
SALIER GIAN MATTEO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Salier", written over a light background.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Garda, li 21/04/2016



Il Responsabile del Servizio  
SALIER GIAN MATTEO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Salier", written over a light background.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.-

Il Presidente propone al Consiglio Comunale l'adozione del seguente provvedimento:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO l'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214, e s.m.i., istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012, dell'Imposta Municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23;

- VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e s.m.i., nonché l'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

- VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147, e s.m.i., istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

- VISTO l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

- VISTO l'art. 1, commi da 707 a 728, della Legge n. 147/2013, in materia di Imposta Municipale propria (IMU);

- VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, e dell'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

- VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012 n. 228, e s.m.i., il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- VISTO l'art. 1, comma 10, della Legge 28.12.2015 n. 208, il quale, integrando il comma 3 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, ha previsto la riduzione della base imponibile del 50%: *"per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso*

*Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23";*

- VISTO l'art. 5, comma 1, lettera a), del "Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (I.MU.)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.09.2012, il quale prevede la possibilità di applicare un'aliquota agevolata rispetto a quella di base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, per l'abitazione, e per le relative pertinenze, concessa in comodato a parente in linea retta entro il 1° grado, a condizione che nella stessa il parente in questione e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;

- VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 17.02.2016 inerente alle modalità applicative delle nuove disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015, anche in ordine alla potestà regolamentare dei Comuni, precisando che *"Il Comune può, comunque, stabilire, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, un'aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 consente allo stesso di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali"*;

- RITENUTO di dover mantenere per l'anno 2016 l'agevolazione prevista dal citato art. 5, comma 1, lettera a), del "Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (I.MU.)", in considerazione del blocco degli aumenti dei tributi locali per l'anno 2016 disposto dall'art. 1, comma 26, della Legge 208/2015;

- VISTO l'art. 1, comma 13, della Legge 208/2015, secondo il quale a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'Imposta Municipale propria (IMU), prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina), si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.06.1993, nel cui elenco allegato, tra i Comuni montani o di collina, rientra anche il Comune di Garda;

- VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare generale dei Comuni, applicabile all'Imposta Municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;

- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011 n. 201, e s.m.i.:

- l'Imposta Municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Facoltà recepita dal Comune di Garda con l'art. 4 del "Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (I.MU.)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.09.2012, esecutiva;

- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- il comma 6 che stabilisce l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76% e che prevede la possibilità per i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7 che stabilisce che l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che prevede la possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

- il comma 9 che stabilisce che i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- il comma 10 che stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio;

- VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18.05.2012;

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04.08.2014, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2014;

- CONSIDERATO che per l'anno 2015, in assenza di deliberazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU), secondo il combinato disposto dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, si sono rese applicabili le aliquote e la detrazione dell'anno precedente;

- VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge 208/2015, il quale prevede che per l'anno 2016 non possono essere disposti aumenti dei tributi (ad eccezione della tassa sui rifiuti TARI) e delle addizionali attribuiti agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;



- VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- VISTI i Decreti del Ministro dell'Interno:

▪ del 28.10.2015, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 254 del 31.10.2015, con cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

▪ del 01.03.2016, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 55 del 07.03.2016, con cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 07.04.2016, resa immediatamente eseguibile, relativa a: "Esame e presentazione, al Consiglio Comunale, delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2016";

- RITENUTO di riconfermare le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2016, invariate rispetto all'anno 2015, come segue:

▪ <b>aliquota di base</b> , di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: <b>0,92 per cento</b> ;
▪ <b>aliquota ridotta</b> , di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze: <b>0,4 per cento</b> ;
▪ <b>aliquota agevolata</b> per l'abitazione, e per le relative pertinenze, concessa <b>in comodato</b> a parente in linea retta entro il 1° grado, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria": <b>0,5 per cento</b> ;
▪ <b>detrazione di € 200,00</b> di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze;

- RITENUTO, pertanto, opportuno approvare le sopraindicate aliquote e la detrazione ai fini dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2016;

- VISTI i commi 13-bis e 15, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, relativi all'invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e s.m.i.;

- VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, con la quale viene precisato che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel suddetto Portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011;

- VISTO lo Statuto comunale;

- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;

- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, soprariportati,

## D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di determinare le seguenti aliquote e detrazione ai fini dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2016:

▪ <b>aliquota di base</b> , di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: <b>0,92 per cento</b> ;
▪ <b>aliquota ridotta</b> , di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze: <b>0,4 per cento</b> ;
▪ <b>aliquota agevolata</b> per l'abitazione, e per le relative pertinenze, concessa <b>in comodato</b> a parente in linea retta entro il 1° grado, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria": <b>0,5 per cento</b> ;
▪ <b>detrazione di € 200,00</b> di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze;

2. di trasmettere telematicamente, ai fini del combinato disposto dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

3. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà come da propria competenza;

4. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L. - e s.m.i.-

PROPONENTE:



IL SINDACO  
Antonio Pasotti



ALLEGATO B)

**COMUNE DI GARDA**  
**Provincia di Verona**

**SEDUTA CONSILIARE DEL 29 APRILE 2016**

**PUNTO N. 2 ALL'O.D.G.:** "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016".

**INTERVENTI**

**PASOTTI ANTONIO - Sindaco:** Lascio la parola all'Assessore al Bilancio Ivan Ferri che vi illustrerà il punto.

**FERRI IVAN - Assessore al Bilancio e Cultura:** La legge di stabilità per il 2016 ha previsto la riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Questa è praticamente una delle due novità che questa sera apportiamo all'IMU.

La seconda è che è stata eliminata, appunto, l'IMU sui terreni agricoli.

Farò quindi un semplice riepilogo delle aliquote applicate e ricordo che le rate per il pagamento dell'IMU hanno scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre.

L'aliquota base 0,92% viene applicata a tutti gli immobili con l'esclusione dell'abitazione principale. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze invece è lo 0,4%. Poi abbiamo l'aliquota agevolata per l'abitazione e per le relative pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado ed è lo 0,5% e infine abbiamo la detrazione dei 200 euro prevista per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali sempre A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. Con questa composizione di aliquote, il gettito trasformato si aggira sui 3,9 milioni di euro, ai quali però bisogna sottrarre il prelievo statale di 700.000 euro che è il 22,43% e quindi a Bilancio troverete come gettito IMU netto 3,2 milioni.

**PASOTTI ANTONIO - Sindaco:** Interventi?

**PELLEGRINI DONATO - Consigliere:** Volevo chiedere se non era possibile, visto quanto ha stabilito lo Stato centrale di eliminare tutti i comodati, perché praticamente in questo modo si eliminano quasi tutti i comodati - nonostante il Ragioniere dica di no - perché devono essere registrati, eccetera, eccetera, se non era possibile abbassare l'IMU.

**FERRI IVAN - Assessore al Bilancio e Cultura:** Bisogna distinguere due tipologie di comodati. La prima tipologia di comodati sono quelli registrati, come dicevi tu Donato, e in base a questa tipologia viene abbattuta del 50% la base imponibile, quindi si troveranno a pagare la metà dell'IMU che pagavano l'anno scorso quelli che registrano il loro contratto.

Poi, invece, ci sono i comodati non registrati che continuano a seguire l'iter dello scorso anno e quindi viene a loro applicata l'aliquota dello 0,5%.

Allora, si può fare sicuramente un calcolo di quanto può incidere l'abbassamento o, come dici tu, l'azzeramento dell'IMU sul comodato, quest'anno però non era facile farlo perché comunque c'era questo doppio canale che andava a rendere le cose un po' più difficili e quindi rischiavamo di avere un buco di Bilancio superiore a quelle che erano le previsioni. Nulla vieta però alla fine di quest'anno, una volta che abbiamo i dati alla mano dei comodati che sono registrati e di quelli che non sono registrati, di andare a vedere almeno di allineare questa situazione. Tutto qua.

**PELLEGRINI DONATO - Consigliere:** Sì, comunque concordi anche tu che sicuramente ci saranno maggiori entrate. Grazie.

**PASOTTI ANTONIO - Sindaco:** Altri interventi?

Non ci sono altri interventi. Quindi, pongo in votazione l'argomento iscritto al punto 2 dell'O.d.G. relativo a: "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016".

Favorevoli? 9. Contrari? 2. Astenuti zero.

Si vota anche l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? 9. Contrari? 2. Astenuti zero.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.-

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 14 del 21.04.2016 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016", qui allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- UDITA l'introduzione del Sindaco-Presidente;
- UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati integralmente nell'allegata "discussione" che forma parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;
- CONSIDERATO che esistono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche idonei a determinare l'emissione di siffatto provvedimento;
- FATTA propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;
- TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- Presenti e votanti n. 11 Consiglieri;
- CON VOTI: favorevoli n. 9 e contrari n. 2 (CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA e PELLEGRINI DONATO), espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno,

### DELIBERA

**Di approvare** nel suo testo integrale **la proposta di deliberazione** indicata in premessa che, in originale, si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Subito dopo, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere in merito per il rispetto dei termini di legge, con voti n. 9 favorevoli e n. 2 contrari (CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA e PELLEGRINI DONATO), espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno, su presenti e votanti n. 11 Consiglieri, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L.-

---=oOo=---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to PASOTTI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. FAVALEZZA DONATELLA

---

La presente deliberazione è conforme all'originale.

Copia della stessa è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 12 MAG. 2016 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Garda, li 12 MAG. 2016.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. FAVALEZZA DONATELLA

*[Handwritten signature of Dr. Favalezza Donatella]*

---

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza del termine di giorni dieci, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L..-

Garda, li \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. FAVALEZZA DONATELLA

---